

STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione di promozione sociale nel rispetto del Codice civile ed ai sensi della l. 383/2000, denominata V.O.B. Volontari Ospedale dei Bambini, con sede in Parma, via Gramsci n. 14, presso Dipartimento Materno Infantile.

L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere e sostenere, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni e privati, ogni possibile iniziativa volta a migliorare, sia all'interno che all'esterno della struttura ospedaliera, la qualità di vita dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- a) stimolare e coinvolgere Enti pubblici ed istituzioni private alla soluzione dei problemi dei giovani ammalati e delle rispettive famiglie, favorendo ogni adeguamento delle strutture sanitarie, al fine di pervenire alla migliore assistenza possibile
- b) promuovere e proporre soluzioni ai problemi dell'inserimento dei giovani pazienti nella vita scolastica e nella vita sociale, nel rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative del bambino in ospedale
- c) sostenere in ogni modo l'azione di informazione scientifica corretta sui temi sanitari, compreso l'aspetto psicologico e sociale degli stessi, presso i soggetti direttamente coinvolti (familiari, medici, operatori sanitari) e presso la collettività in genere, attraverso l'organizzazione di dibattiti, congressi, giornate di studio e pubblicazione di opere a carattere divulgativo

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di terzi;
- 2) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali;
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni immobili o mobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

ART. 4 - BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; i bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta, per potere essere consultato da ogni associato.

ART. 5 - SOCI

L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche, associazioni e persone giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e ne accettano lo statuto e gli eventuali regolamenti interni, e si impegnano attivamente a perseguire gli scopi dell'Associazione e versano la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso.

Ci sono due categorie di soci:

soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione ed hanno contribuito volontariamente alla costituzione del patrimonio iniziale; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione iniziale.

Soci ordinari: coloro che hanno presentato richiesta di ammissione e sono stati ammessi in qualità di socio dal Consiglio Direttivo ed hanno versato la quota di iscrizione nella misura stabilita dallo stesso Consiglio.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali: nel caso di persone fisiche, direttamente, nel caso di associazioni o persone giuridiche, attraverso i propri rappresentanti.

La qualità di socio è subordinata al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo, applicando l'apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, delibera l'ammissione dei soci e cura la tenuta del libro soci.

L'aspirante socio dovrà:

- presentare apposita richiesta scritta, indicando le proprie generalità, impegnandosi al versamento della quota di iscrizione ed annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati;
- versare la quota di iscrizione.

In base alle disposizioni tempo per tempo in vigore in materia di tutela dei dati personali, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione.

Eventuali reiezioni dovranno essere motivate.

La qualità di socio si perde per decesso, esclusione, decadenza, scioglimento in caso di associazioni o persone giuridiche e recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Prima di procedere alla esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del tempo previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa annuale;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) di partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) di accedere alle cariche associative.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori;
- 5) Il Comitato Tecnico Scientifico.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci fondatori e ordinari, è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, alternativamente, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 30 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede, il giorno e l'ora in cui si tiene la riunione, in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- f) redige il regolamento per l'ammissione dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno che saranno espresse a voto segreto. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto, con decisione deliberata da almeno la metà più uno degli associati;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio, con decisione deliberata da almeno 3/4 degli associati.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di nove fino ad un massimo di quindici membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente il giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio eletto fra i presenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono avere il voto della maggioranza dei presenti.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione e conservato agli atti dell'associazione .

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

1. il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea dei soci;
2. la cura dell'esecuzione delle delibere assembleari
3. la redazione e la presentazione all'assemblea del bilancio consuntivo e di quello preventivo
4. la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e la determinazione delle quote di iscrizione ed annuale
5. la proposta all'Assemblea dell'esclusione dei soci.

ART. 11- IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che dovrà essere convocata tempestivamente.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, ai quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 13 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da membri, in numero fissato dall'Assemblea, nominati dall'Assemblea dei soci, ha funzioni consultive e dura in carica tre anni.

ART. 15 – ALBO DEI BENEMERITI

L'Assemblea dei soci può istituire un "albo dei benemeriti", che potrà anche essere altrimenti denominato, nel quale iscrivere personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività dell'Associazione. Gli iscritti nell'albo non sono soci ad alcun titolo.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale, con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART. 17: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di enti di promozione sociale.